

Traduzione dal francese a cura di Gigliola Merusi

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
 SECONDA SEZIONE

CAUSA: LOMBARDI VALLAURI c. ITALIA
 (Ricorso n° 39128/05)

SENTENZA
 STRASBURGO
 20 ottobre 2009

Questa sentenza diverrà definitiva secondo le condizioni dell'art.44§2 della Convenzione. Può subire delle correzioni di forma.

CAUSA LOMBARDI VALLAURI c. ITALIA

Per la causa Lombardi Vallauri c. Italia

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo (seconda sezione) riunita in camera di consiglio, così composta:

Francoise Tulkens, *presidente*,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danute' Joc'iene',
 Dragoljub Popovic',
 Andràs Sajò,
 Is,il Karakas, *giudici*,

e di Sally Dollé, *cancelliera di sezione*,

Dopo aver deliberato in data 15 settembre 2009,

Rende nota qui di seguito nota la sentenza adottata in quella data.

PROCEDURE

1. La causa si basa sul ricorso (n°39128/05) inoltrato contro la Repubblica Italiana dal cittadino di questo Stato, il Sig. Luigi Lombardi Vallauri (da ora denominato "il ricorrente") che ne ha investito la Corte il 17 ottobre 2005 in base all'articolo 35 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (da ora denominata "la Convenzione").
2. Il ricorrente è rappresentato dai Sigg. Stefano Grassi e Federico Sorrentino, avvocati rispettivamente del foro di Firenze e Roma. Il governo italiano (da ora denominato "il Governo") è rappresentato successivamente dai Sig. I.M. Braguglia, Sig. R.Adam e dalla Sig.ra E. Spatafora e dai Sigg. V.Esposito e F. Crisafulli, e dal Sig. N.Lettieri, avvocati.
3. Il 7 ottobre 2008, la Corte ha deciso di comunicare al Governo le deduzioni tratte dagli articoli 6§1, 10 e 14 della Convenzione. Secondo l'articolo 29§3 della Convenzione, è stato deciso che la corte si pronuncerà sia sulla ammissibilità che nel merito.

I FATTI

ILLA CRONISTORIA

4. Il ricorrente è nato nel 1936 e risiede a Firenze.
5. Dal 1976, il ricorrente ricopre la cattedra di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Diritto della Università del Sacro Cuore di Milano (da ora denominata "l'Università"), con contratto che viene

- rinnovato annualmente. Inoltre il ricorrente ricopre la cattedra di Filosofia del diritto presso l'università di Firenze.
6. Vista la pubblicazione del bando di concorso per l'anno 1998-1999, il ricorrente decide di candidarsi.
 7. Il 23 ottobre 1998, ha luogo un incontro informale tra il ricorrente ed un incaricato della Congregazione.
 8. Il 26 ottobre 1998 con lettera indirizzata al Rettore dell'Università, la Congregazione per l'Educazione Cattolica (da ora denominata "la Congregazione"), organismo della Santa Sede, comunica che certe posizioni del ricorrente "sono nettamente contrapposte alla dottrina cattolica" e che "nel rispetto della verità, per il bene degli studenti e dell'università stessa" il ricorrente non doveva più insegnare presso questa Università.
 9. Il 28 ottobre 1998 il Rettore comunica con lettera al Preside della Facoltà di Diritto la presa di posizione della Congregazione.
 10. Il 4 novembre 1998 si riunisce il Consiglio della Facoltà di Diritto dell'Università (da ora denominato "Consiglio di Facoltà") e preso atto che la Santa Sede non aveva dato il suo assenso alla nomina del ricorrente, decide di non prendere in considerazione la sua candidatura.
 11. Il testo integrale del verbale di questa riunione recita:
 - i. "Circa l'insegnamento della Filosofia del Diritto, il Preside comunica che le candidature dei proff. Luigi Lombardi Vallauri. B.M. e A.T. sono state inoltrate nei tempi stabiliti dal bando di concorso del 29 settembre 1998. Gli ultimi due candidati hanno fatto espressa richiesta di prendere in considerazione le loro domande solo nel caso in cui il prof. Luigi Lombardi Vallauri non presentasse la sua candidatura o nel caso di non gradimento della stessa da parte della Santa Sede.
 - ii. Il Preside porta poi a conoscenza del Consiglio la lettera del Rettore datata 26 ottobre 1998 con cui si spiega che la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha giudicato che, dato il contenuto di certi suoi scritti e del suo insegnamento nel quadro del corso di Filosofia del Diritto, il professor Luigi Lombardi Vallauri non doveva più insegnare presso la Facoltà medesima. Il Preside legge il testo della lettera:
 - iii. *Caro Preside, ho ricevuto una lettera dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica del 26 ottobre (1998) con la quale mi si informava di quanto segue circa il Prof. Luigi Lombardi Vallauri e del suo corso di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Diritto.*
 - iv. *Dopo aver rilevato che certe posizioni del Sig. Lombardi Vallauri " sono contrapposte nettamente alla religione cattolica" la Congregazione scrive: " riteniamo pertanto che, nel rispetto della verità, del bene degli studenti e di quello dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il Prof. Lombardi Vallauri non debba continuare ad insegnare presso questa Università"*
 - v. *La Congregazione mi invita a comunicare il contenuto di questa lettera al Preside della Facoltà di Diritto ed al Prof. Luigi Lombardi Vallauri. Mi attengo alle disposizioni e ti prego di riferire il contenuto della presente al Consiglio di Facoltà per la parte di sua competenza.*
 - vi. Il Consiglio di Facoltà prende atto, ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo di revisione del Concordato e dell'art.45 dello Statuto dell'Università, del venir meno del necessario gradimento della Santa Sede nei confronti del Prof. Luigi Lombardi Vallauri.
 - vii. Il Preside legge la lettera del Prof. M.R., che è assente.
 - viii. Il Prof. M.R., prendendo atto della decisione della Congregazione e nel rispetto delle sue specifiche competenze, esprime la piena solidarietà al Prof. Luigi Lombardi Vallauri; è profondamente dispiaciuto che la Facoltà non possa rinnovare la sua fiducia ad un docente di grande respiro culturale ed umano; manifesta al suo illustre collega ed amico, uno dei docenti più brillanti, che ha potuto affiancare nel corso di una carriera di più di trent'anni di insegnamento, la sua gratitudine per l'impegno e l'attaccamento dimostrato

durante questi anni passati nella nostra Università. Il Professor C. e il Professor S. si associano a questa espressione di stima.

- ix. La Facoltà esprime in seguito all'unanimità il suo rammarico di non poter prendere in considerazione la domanda del professor Lombardi Vallauri e ringrazia il collega per il lungo e prezioso periodo di insegnamento dedicato alla crescita della Facoltà nell'ambito della Filosofia del diritto.
- x. Il Professor D.M. propone che il Consiglio di Facoltà inviti il Rettore a chiedere alla Congregazione di esplicitare le ragioni della misura presa nei confronti del Professor Lombardi Vallauri. Il Professor D.M. sostiene che questa richiesta è motivata dall'interesse dei docenti della Facoltà di avere delle indicazioni sugli aspetti degli studi e degli insegnamenti del Professor Lombardi Vallauri considerati incompatibili con l'ispirazione cattolica della Facoltà. I professori C., Co., e D. fanno propria questa proposta.
- xi. Il professor S. obietta che la Facoltà non è autorizzata a chiedere le ragioni che hanno determinato la decisione. E' un atto giuridico esterno alla Facoltà, che invece ha il dovere di valutare le capacità scientifiche e la formazione dei docenti che abbiano ottenuto il gradimento delle autorità religiose. Il professor V. fa notare che tale richiesta sarebbe lesiva della riservatezza del professor Lombardi Vallauri. Il professor B. obietta che ogni docente potrebbe essere interessato alle ragioni di questa misura per poter conoscere la condotta da seguire, ma non rileva la competenza di un organismo collegiale, quale il Consiglio di Facoltà.
- xii. La proposta del professor D.M., alla fine della discussione, è oggetto di votazione il cui risultato è il seguente:

Dieci Favorevoli

Dodici Contrari

Uno Astenuto

12. Il 25 gennaio 1999, il ricorrente presenta ricorso al T.A.R. della Lombardia al fine di ottenere, tra l'altro, l'annullamento della decisione del Consiglio di Facoltà del 4 novembre 1998 di non prendere in considerazione la sua candidatura a seguito del rifiuto dell'autorità ecclesiastica di dare il gradimento alla sua nomina. Il ricorrente pone anche in rilievo come le decisioni contestate siano incostituzionali poiché violavano il suo diritto all'eguaglianza, alla libertà di insegnamento ed alla sua libertà religiosa.

13. Il 26 ottobre 2001, a seguito di giudizio, il T.A.R. rigetta la richiesta del ricorrente .

14. In primis viene rilevato che la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la sua candidatura è ampiamente motivata, avendo il Rettore dell'Università comunicata la lettera della Congregazione con cui veniva negato il gradimento dell'autorità ecclesiastica. Il Tribunale afferma inoltre che l'accordo di revisione del concordato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana (da ora denominato ("l'Accordo")) non prevede obbligo alcuno di esplicitare i motivi religiosi alla base del rifiuto di gradimento.

15. Il T.A.R. afferma successivamente che l'esame di legittimità di una decisione della Santa Sede non è di sua competenza né di quella del Consiglio di Facoltà, essendo un atto di uno Stato estero.

16. Il Tribunale valuta infine che essendo la scelta dei docenti di aderire ai principi della religione cattolica libera, l'articolo 10 dell'Accordo non comporta alcuna violazione del diritto all'eguaglianza, alla libertà di insegnamento ed alla libertà di religione garantite rispettivamente dagli articoli 3, 19 e 33 della Costituzione. Inoltre alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n° 195 del 14 dicembre 1972 (vedi paragrafo 21 qui di seguito) rigetta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

17. Il 9 dicembre 2002, il ricorrente interpone appello davanti al Consiglio di Stato reiterando la mancanza di motivazione della decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la sua candidatura. Il ricorrente contesta l'incompetenza del giudice amministrativo in

materia e sostiene che la mancanza di comunicazione delle ragioni alla base della decisione della Congregazione ha violato il principio del contraddittorio ed il suo diritto di difesa, garantiti, tra l'altro, dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

18. Con sentenza depositata il 18 giugno 2005, il Consiglio di Stato rigetta l'appello del ricorrente. Sentenza che " le autorità amministrative e giurisdizionali della Repubblica non possono non tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n°195 del 14 dicembre 1972 nell'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo e dei suoi Protocolli addizionali." Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che "nessuna autorità della Repubblica sarebbe in grado di giudicare le valutazioni dell'autorità ecclesiastica", tenuto conto che il gradimento della Congregazione, emanazione del Vaticano, è al di fuori delle loro competenze. Il Consiglio di Stato riconosce che il Consiglio di Facoltà si è a giusto titolo limitato a prendere atto che in assenza del richiesto gradimento, la candidatura del ricorrente semplicemente non poteva più essere presa in considerazione.

II. IL DIRITTO INTERNO E COMUNITARIO PERTINENTE E LA RACCOMANDAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

19. *Legge n° 121 del 25 marzo 1985.*

L'articolo 10 n° 3 dell'Accordo di revisione del concordato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana (firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge n° 121 del 25 marzo 1985) così dispone:

" le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica"

20. *Protocollo addizionale alla legge n° 121 del 25 marzo 1985*

L'articolo 6 di questo Protocollo così dispone:

"Nell'interpretazione dell'articolo 10 n°3 della legge n° 121 del 25 marzo 1985, che non ha modificato l'articolo 38 del Concordato del 1° febbraio 1929, la Repubblica terrà conto della sentenza della Corte Costituzionale n° 195 del 14 dicembre 1972, attinente il medesimo articolo."

21. *Sentenza della Corte costituzionale n° 195 del 14 dicembre 1972*

In questa sentenza, La Corte Costituzionale si è espressa sul quesito se la nomina dei professori dell'Università Cattolica subordinata al gradimento della Santa Sede è compatibile con l'articolo 33 e 19 della Costituzione (articoli che garantiscono rispettivamente la libertà d'insegnamento e la libertà religiosa). Le parti attinenti questa sentenza sono così enunciate:

" L'istituzione di libere università, di tipo confessionale o appartenenti ad una data ideologia, non è in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione. Ne consegue che la libertà di insegnamento dei docenti (completamente garantita nelle università statali) è soggetta, nelle università private, a quelle limitazioni necessarie alla realizzazione delle finalità delle stesse. In effetti, la libertà di una università sarebbe violata se non potesse scegliere i suoi docenti sulla base di una valutazione della loro personalità o se non potesse rescindere il contratto quando le posizioni religiose o ideologiche di un docente sono in contrasto con quelle promulgate dalla stessa.

Certo, questi poteri coinvolgono indirettamente la limitazione della libertà personale del docente. Tuttavia, non ne costituiscono una violazione, poiché il docente è libero di aderire alle finalità precipue dell'università e di rescindere il contratto quando non le condivide più .

Le medesime motivazioni mostrano la manifesta mancanza di fondamento per il quesito sollevato sotto il profilo dell'articolo 19 della Costituzione.

In effetti, l'esistenza di università libere, che si caratterizzano per la finalità di diffondere una fede religiosa, costituiscono senza dubbio alcuno uno strumento di libertà. Se il sistema giuridico obbligasse l'università a nominare i docenti di fede differente da quella alla quale l'università aderisce, questo comporterebbe una violazione della libertà religiosa della medesima. (..) La libertà dei cattolici sarebbe fortemente compromessa se l'Università

Cattolica non potesse rescindere un contratto di lavoro con un docente che non condivide più le fondamentali finalità che la caratterizzano".

22. Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (D.R. 24 ottobre 1996)

Art. 1

" (...) L'Università Cattolica del Sacro Cuore (...) è una persona giuridica di diritto pubblico (...)

L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi della ricerca scientifica ed alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, ai posti pubblici e privati ed alle professioni liberali (...) conformemente ai principi della dottrina cattolica, alla natura universale del cattolicesimo ed alle alte e specifiche esigenze di libertà.

L'Università Cattolica (...) persegue l'obbiettivo di assicurare nel mondo universitario e culturale la presenza di persone impegnate a far fronte ed a risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura. (...)"

Art. 44

" (...) L'attività di insegnamento in seno all'Università Cattolica comporta il rispetto dei principi fondatori della Università stessa."

Art. 45

" Le nomine del personale titolare dell'insegnamento presso l'Università Cattolica sono subordinate al gradimento, sotto l'aspetto religioso, dell'autorità ecclesiastica competente, che è rilasciato in base all'articolo 10 n° 3 dell'Accordo di revisione del concordato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 121 del 25 marzo 1985.

Nell'applicazione dell'articolo 10 n° 3 dell'Accordo di revisione del concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, l'Università Cattolica, conformemente a quanto previsto dal Protocollo addizionale del medesimo accordo, si conformerà alla sentenza n° 195 del 14 dicembre 1972 della Corte Costituzionale, attinente l'articolo medesimo."

23. Direttiva 78/2000/CE

Art. 4

" (...) Gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su (la religione o altre convinzioni) non costituisca discriminazione allorché, in ragione della natura di una attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o le convinzioni personali non costituisca discriminazione allorché, per la natura di tali attività o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o altre convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione (...)"

24. *Raccomandazione n° 1762(2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: "Libertà accademica ed autonomia delle università"*

"(...)

10. Conformemente alla Magna Charta Universitatum, l'Assemblea riafferma il diritto delle università alla libertà accademica ed alla autonomia, diritto che comprende i principi seguenti:

10.1 la libertà accademica, nella ricerca come nell'insegnamento, dovrà garantire la libertà di espressione e d'azione, la libertà di comunicare informazioni nonché quella di ricercare e di diffondere senza restrizione alcuna sapere e verità;

10.2 l'autonomia istituzionale delle università dovrà ricoprire un impegno indipendente verso la loro missione culturale e sociale tradizionale, tuttora essenziale, attraverso una politica di arricchimento dei saperi, una buona direzione ed una efficace gestione;

10.3 la Storia ha dimostrato che gli attentati alla libertà accademica e all'autonomia, hanno sempre comportato un arretramento sul piano intellettuale, e quindi una stagnazione economica e sociale;

(...)

11. Con l'avvento della società del sapere, è evidente che, per rispondere alla nuova evoluzione, è necessario un nuovo contratto tra università e società. Le libertà delle università devono considerarsi come corollario di una inevitabile contropartita: la responsabilità sociale e culturale delle università ed il loro obbligo di renderne conto pubblicamente e di farne una loro precipua missione"

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

25. Il ricorrente denuncia che la decisione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sprovvista di motivazione e presa in assenza di un reale contraddittorio, ha violato la sua libertà di espressione, come garantito dall'articolo 10 della Convenzione. I passaggi di pertinenza di questo articolo recitano:

" 1. Tutti hanno diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comporta libertà di opinione e libertà (...) di comunicare informazioni o idee senza avere ingerenze di pubbliche autorità e senza limiti di confini.

2. L'esercizio di queste libertà comportanti dei doveri e delle responsabilità possono sottostare a certe condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che, in una società democratica, costituiscono necessarie misure per la protezione degli altrui diritti."

A. AMMISSIBILITA'

26. Il Governo fa dapprima notare che l'Università del Sacro Cuore " è una istituzione privata, inquadrata nell'ordinamento giuridico di uno Stato estero" nella fattispecie, la Santa Sede.

27. Viene poi rimarcato che il mancato rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente attiene all'interesse di quest'ultimo di accedere ad un impiego, interesse che esula dall'applicazione della Convenzione. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte caso *Glaserapp c. Germania* (28 agosto 1986, serie A n° 104, §50) e *Kosiek c. Germania* (28 agosto 1986, serie A n° 105, §36), Il Governo sostiene che questa parte della richiesta deve essere rigettata in quanto incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

28. Il ricorrente contesta le posizioni del Governo.

29. La Corte dapprima si riferisce al testo dell'articolo 1 dello Statuto dell'Università, secondo il quale "Università Cattolica del Sacro Cuore è persona giuridica di diritto pubblica". Indi la Corte considera che la competenza dei tribunali amministrativi nazionali (T.A.R. e Consiglio di Stato) a

giudicare sul contenzioso elimina ogni dubbio sulla natura pubblica dell'istituzione in causa (vedi, *mutatis mutandis*, *Rommelfanger c. Repubblica Federale Tedesca*, istanza n° 12242/86, dic. 6 settembre 1989).

30. Applicabilità articolo 10. La Corte fa rilevare di aver affermato, nelle cause *Glasenapp c. Germania* (succitato §50) e *Kosiek c. Germania* (succitato, §36), che l'articolo 10 della Convenzione "deve essere certamente tenuto in considerazione" per i fatti in specie e di aver concluso per l'assenza di ingerenza nell'esercizio del diritto protetto dal paragrafo 1 dell'art. 10. La Corte constata che la protezione dell'articolo 10 della Convenzione si estende alla sfera lavorativa degli insegnanti. Di conseguenza i fatti alla base del mancato rinnovo del contratto del ricorrente si basavano su certe posizioni nettamente contrapposte alla dottrina cattolica (vedi paragrafo 8) che limitano, in tutta evidenza, l'esercizio della libertà di espressione di quest'ultimo. Pertanto, l'eccezione del Governo sulla incompatibilità *ratione materiae* di questo appello con le disposizioni della Convenzione deve essere rigettato.

31. La Corte constata dunque che questo appello non è manifestamente mal posto ai sensi dell'articolo 35§3 della Convenzione. Rileva d'altronde che non sussiste alcun altro motivo di inammissibilità. Si conviene dunque di dichiararlo ammissibile.

B. NEL MERITO

1. TESI DELLE PARTI

A. IL GOVERNO

32. Il Governo contesta l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente. Si eccepisce che questi non è titolare di una cattedra all'Università Cattolica: aveva firmato contratti annuali, rinnovati ogni anno in base ad una selezione effettuata tra diversi candidati. La posizione del ricorrente era assimilabile a quelle dei casi *Glasenapp c. Germania* e *Kosiek c. Germania* (già citati) dove la Corte aveva sentenziato che, trattandosi del rifiuto delle autorità ad ammettere gli interessati nella funzione pubblica, per mancanza di uno dei requisiti richiesti (cioè, la difesa dello stato liberale e democratico) è l'accesso al pubblico impiego il fulcro del problema (vedi *Vogt c. Germania* 26 settembre 1995, § 44, serie A n° 3223). La Corte aveva sentenziato l'assenza di ingerenza nel loro diritto protetto dall'articolo 10 della Convenzione.

33. Secondo il Governo, anche supponendo che in specie ci fosse stata ingerenza, era prevista dalla legge, per uno scopo legittimo, cioè, la protezione del diritto dell'Università ad offrire ai suoi studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica ed era finalizzata a questo obiettivo, tenuto conto particolarmente che il ricorrente ha continuato ad esercitare la sua attività di docente presso l'Università di Firenze.

B. IL RICORRENTE

34. Il ricorrente non pone in discussione il fatto che la legge italiana preveda che le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sia subordinata al gradimento, sotto l'aspetto religioso, dell'autorità ecclesiastica competente, né che questa misura persegua un obiettivo legittimo.

35. Osserva tuttavia che al termine della procedura davanti alla Congregazione, condotta in assenza di contraddittorio, il Consiglio di Facoltà ha deciso di non rinnovare il suo contratto omettendo di indicare gli aspetti delle sue opinioni che avrebbero potuto essere in contrasto con la dottrina cattolica. Il ricorrente fa inoltre rilevare che si è proceduto al suo licenziamento sulla base di una misura totalmente sottratta al controllo dei giudici nazionali.

c. I TERZI

36. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuta come terza parte della procedura, ha rilevato che il ricorrente è venuto a conoscenza delle motivazioni religiose alla base del suo licenziamento al

momento del suo incontro con un interlocutore della Congregazione, che ebbe luogo il 23 ottobre 1998, in occasione del quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto al contraddittorio.

2. Valutazioni della Corte

a) Esistenza dell'ingerenza

38. Contrariamente alla tesi del Governo, la Corte eccepisce innanzitutto che le circostanze del caso in specie non sono comparabili a quelle dei giudizi *Glasesapp c. Germania* e *Kosiek c. Germania* (già citati). In effetti, se è vero che il ricorrente aveva dei contratti a termine, il rinnovo di questi per più di venti anni e il riconoscimento da parte dei colleghi delle sue qualità scientifiche testimoniano la solidità della sua posizione professionale (confrontare la citazione al paragrafo 11, punto 1, viii e ix). Secondo la corte i fatti in specie sono simili piuttosto a quelli descritti nella sentenza *Vogt c. Germania* (già citato paragrafo 44). In questa sentenza, la Corte riconosceva l'esistenza dello Stato nella libertà di espressione della ricorrente tenuto conto del fatto che, contrariamente alla situazione dei ricorrenti nei giudizi *Glasesapp c. Germania* e *Kosiek c. Germania* (già citati, confronta al paragrafo 32) la Sig.ra Vogt era funzionario titolare di cattedra da molti anni. Pertanto, le considerazioni del Governo tendenti a scartare l'esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente garantito dall'articolo 10 della convenzione non può essere accolto.

39. La Corte valuta la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente una vera e propria ingerenza nel diritto garantito dall'articolo 10 della Convenzione.

b) Prove dell'ingerenza

i) "Previsto per legge" e ispirato ad uno "scopo legittimo"

40. Al termine del secondo capoverso dell'articolo 10 della Convenzione tale intromissione era "prevista per legge", cioè l'articolo 10 n° 3 della legge 121 del 25 marzo 1985.

41. Quanto all'obiettivo perseguito, la Corte rileva che il provvedimento in contestazione mira alla realizzazione delle finalità proprie dell'Università, ispirata alla dottrina cattolica e che la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 14 dicembre 1972, ha giudicato che il subordinare la nomina dei docenti dell'Università Cattolica al gradimento della Santa Sede era compatibile con gli articoli 33 e 19 della Costituzione (vedere paragrafo 21). Si nota altresì che in certe istituzioni, la religione può costituire una esigenza professionale, riguardo all'etica dell'organizzazione (vedi paragrafo 23, articolo 4 della direttiva comunitaria, 78/2000/CE). Date queste premesse, la Corte valuta che la decisione del Consiglio di Facoltà può essere considerata come ispirata del legittimo scopo di proteggere " un diritto di terzi", che si configura nell'interesse dell'Università di ispirare i suoi insegnamenti alla dottrina cattolica.

ii) "Necessario in una società democratica"

a) Principi generali

42. La Corte ricorda che, con la sua sentenza *Vogt c. Germania* (succitata, §52) sono compendiate i principi fondamentali derivanti dalla sua giurisprudenza relativa all'articolo 10 della Convenzione (vedi anche *Sunday Times c. Regno Unito* (n°2), 26 novembre 1991, § 50, serie A n° 217 e *Perna c. Italia* (GC), n° 48898/99. § 39, CEDH 2003-V):

"i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti basilari di una società democratica, una delle condizioni primarie per il suo progresso e per l'evolversi di ciascuno. Con riserva del paragrafo 2, vale non solo per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o considerate come inoffensive

o indifferenti, ma altresì per quelle che urtano, scandalizzano e preoccupano: così vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non esiste una "società democratica". Tale la consacra l'articolo 10, ma ci sono delle eccezioni che richiedono tuttavia una interpretazione restrittiva, e questa necessità deve essere esplicitata in maniera convincente.

ii. L'aggettivo "necessario" nel senso dell'articolo 10 § 2, implica "un bisogno sociale imperioso". Gli stati godono di un certo margine di valutazione per giudicare dell'esistenza di un tale bisogno, ma viene rinforzato da un controllo europeo sia sulla legge che sulla sua applicazione, anche quando trattasi di una giurisdizione indipendente. La Corte ha dunque competenza per deliberare se "una restrizione" si concilia con la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 10.

iii. La Corte non ha il compito, nell'esercizio del controllo, di sostituirsi alle competenti giurisdizioni interne, ma di verificare sotto il profilo dell'articolo 10 le decisioni prese in virtù del loro potere. Non ne consegue che essa debba limitarsi a controllare se lo Stato ha usato questo potere in buona fede, con attenzione e in modo ragionevole: bisogna considerare l'ingerenza in contestazione alla luce dell'insieme del giudizio per decidere se era "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla appaiono "pertinenti e sufficienti". Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali hanno applicato regole conformi ai principi consacrati dall'articolo 10 e, per di più, basandosi su una accettabile valutazione dei fatti pertinenti.

b) Applicazione di questi principi al caso in ispecie.

43. Per primo la Corte evidenzia l'importanza data nella sua giurisprudenza, così come, ad un livello più generale dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, alla libertà accademica, dovendo questa garantire la libertà di espressione e d'azione, la libertà di comunicare informazioni oltre quella di "fare ricerca e diffondere senza restrizione il sapere e la verità" (vedi *Sorguç c. Turchia*, n°17089/03, § 35, 23 giugno 2009, come la raccomandazione 1762 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, paragrafo 24).

44. Nel caso in ispecie, per valutare se la prassi in contestazione era "necessaria in una società democratica", la Corte dovrà considerare da una parte il diritto del ricorrente alla sua libertà di espressione che implica quella di trasmettere conoscenza senza limiti e, dall'altra parte l'interesse dell'Università di assicurare un insegnamento secondo le loro precipue convinzioni religiose. Così vuole il principio del pluralismo "senza il quale non esiste una società democratica" (vedi *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, §49, serie A n° 24).

45. La Corte ricorda che, all'interno della libertà di espressione, il margine di valutazione di cui gli Stati godono va di pari passo con un controllo europeo particolarmente severo in ragione dell'importanza di questa libertà, molte volte sottolineata dalla Corte. La necessità della limitazione deve dunque essere stabilita in maniera convincente (vedi *Radio ABC c. Austria*, 20 ottobre 1997, §30, *RECEUIL DES ARRETS ET DECISIONS 1997-VI* e *Informationsverein Lentia et autres c. Austria*, 24 novembre 1993, §35, serie A n° 276).

46. Per verificare se tale era il caso in esame, bisogna valutare se, nella fase amministrativa davanti al Consiglio di Facoltà, il ricorrente ha goduto di garanzie procedurali adeguate, particolarmente attinenti alle ragioni della limitazione del suo diritto alla libertà di espressione e la possibilità di metterle in discussione. Per di più, nel caso in ispecie, queste garanzie toccano anche la ulteriore fase del controllo giurisdizionale della procedura amministrativa e, in particolare, alla efficacia della stessa. Sotto questo aspetto, è utile ricordare che la Corte ha già deliberato la violazione dell'articolo 10 della Convenzione sotto il suo aspetto procedurale in ragione della vaghezza della limitazione della libertà d'espressione o dell'assenza di una motivazione dettagliata che si accompagna alla mancanza di un controllo giurisdizionale adeguato sulla sua applicazione (vedi, *mutatis mutandis*,

Association Ekin c. Francia, n° 39288/98, §58, CEDH 2001-VIII e Saygili e Seyman c. Turchia, n° 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).

47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte rileva che con la decisione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato allo stesso (ne è stato valutato) in che misura le pretese opinioni eterodosse a lui addebitate si riflettessero nell'espletamento della sua attività di docente e come fossero in grado di ledere gli interessi dell'Università nell'assicurare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che devono esserle proprie.

48. Inoltre, più in generale, la Corte rileva che il contenuto medesimo di queste "posizioni" è rimasto completamente sconosciuto. Si fa soltanto riferimento nella lettera della Congregazione, (la cui parte del testo attinente è citata nella lettera del Rettore al Preside di Facoltà) a certe posizioni del sig. Lombardi Vallauri, che "contrastano nettamente con la dottrina cattolica" (vedi il succitato paragrafo 11, punto iv).

49. La Corte non può che rilevare il carattere vago e incerto della indicazione del Consiglio di Facoltà, che oltre alla semplice constatazione della mancanza di gradimento della Santa Sede, del quale sono rimaste segrete le motivazioni, è sprovvisto di spiegazioni. In tale contesto, l'incontro tra il ricorrente ed un interlocutore della Congregazione non assume alcun rilievo, perché questo incontro è stato un incontro informale, senza alcuna verbalizzazione ufficiale.

50. Per quanto concerne il secondo aspetto sull'efficacia del controllo giurisdizionale sulla procedura amministrativa, la Corte ricorda dapprima che il giudizio degli Stati sulla legittimità delle convinzioni religiose o della modalità di espressione degli stessi deve essere escluso in linea di principio (vedi *mutatis mutandis*, *Eglise métropolitaine de Bessarabe e altre c. Moldava* n° 45701/99, §117, CEDHY 2001-XII) nel caso in

specie, la Corte reputa che non è compito delle autorità nazionali prendere in esame la sostanza della decisione presa dalla Congregazione.

51. La Corte rileva tuttavia che i tribunali amministrativi nazionali hanno limitato il loro esame sulla legittimità della decisione alla constatazione che il Consiglio di Facoltà aveva preso atto di tale decisione.

52. Così facendo, i giudici nazionali non hanno posto in questione che il Consiglio di facoltà non abbia comunicato al ricorrente le opinioni che gli erano contestate. Lungi dall'implicare che i giudici emettono un giudizio sulla compatibilità tra le posizioni del ricorrente e la dottrina cattolica, il rendere noti questi elementi avrebbe reso possibile conoscerli e quindi contestare il legame esistente tra le sue opinioni e la sua attività di docente.

53. Pur ritenendo che gli articoli 10 dell'Accordo e 45 dello Statuto non impongono obbligo alcuno di motivare il rifiuto alla candidatura del ricorrente, la Corte fa rilevare come tale opportunità fosse già stata evidenziata all'epoca dei fatti. Durante il Consiglio di Facoltà, uno dei docenti, insieme ad altri tre, ha chiesto di "indicare le ragioni del provvedimento avverso al prof. Lombardi Vallauri, questa richiesta si giustifica con l'interesse dei docenti della Facoltà di avere delle indicazioni sugli aspetti degli studi o dell'insegnamento del Prof. Lombardi Vallauri considerati incompatibili con l'ispirazione cattolica della Facoltà. Tale richiesta, messa ai voti, è stata respinta con una maggioranza irrisoria: dodici voti contro dieci, con una astensione (vedi il succitato paragrafo 11,x,xi e xii).

54. La Corte, inoltre, constata come la non conoscenza delle ragioni alla base del suo allontanamento, da parte del ricorrente abbia, essa stessa, annullato tutte le possibilità di un contraddittorio. Neppure questo aspetto è stato oggetto di esame da parte dei Tribunali nazionali. Secondo la Corte, il controllo giurisdizionale sull'applicazione della misura in contestazione non è stato in specie adeguato.

55. In conclusione la Corte ritiene che l'interesse dell'Università di offrire un insegnamento basato sulla dottrina cattolica non poteva estendersi fino ad attentare la sostanza stessa delle garanzie procedurali, di cui il ricorrente gode ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

56. Di conseguenza la Corte ritiene che, nelle particolarità del giudizio, l'ingerenza nel diritto di libertà di espressione del ricorrente non ci sarebbe stato in una società democratica, per cui si è avuta una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

II VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

57. Il ricorrente pone in rilievo come la decisione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, senza una motivazione espressa e imposta senza contraddittorio, ha violato la sua libertà di pensiero, di coscienza e di religione, protetta dall'articolo 9 della Convenzione.

Questi gli enunciati dell'articolo di pertinenza:

1. Tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, di convinzione e di religione: questo diritto comporta la libertà di cambiare religione od i propri convincimenti, come pure la libertà di praticare la propria religione o esplicitare i propri convincimenti individuali o collettivi, in pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche ed i riti;
2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può essere oggetto di restrizione all'infuori di quelle previste per legge, che costituiscono necessarie misure, in una società democratica (...) alla salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

58. La Corte dichiara l'ammissibilità dell'appello, ma non in base all'articolo 9 della Convenzione, perché la questione è già stata trattata nel contesto dell'articolo 10 della Convenzione. Quindi non si intende esaminare separatamente il quesito.

III. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6§1 DELLA CONVENZIONE

59. Con riferimento all'articolo 6§1 della Convenzione, sotto l'aspetto dell'equità della procedura e del diritto di adire ad un Tribunale, il ricorrente denuncia che i Tribunali nazionali hanno omesso di sentenziare sulle mancate motivazioni della decisione del Consiglio di Facoltà, limitando così la possibilità di confutare quest'ultima e di stabilire un contraddittorio. Il ricorrente lamenta anche l'operato del Consiglio di Facoltà che si è limitata a prendere atto della decisione della Congregazione, presa egualmente, in assenza di contraddittorio.

Questo articolo nelle sue parti di pertinenza così legge:

"Ognuno ha diritto che la sua causa sia esaminata in maniera imparziale da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti e obblighi di carattere civile."

A Ammissibilità

60. Il Governo contesta in primis l'esistenza di un diritto, ai sensi dell'articolo 6§1 della Convenzione, nei termini posti dal ricorrente sul rinnovo di un contratto venuto a scadere. Si rileva quindi che in ragione del carattere non giurisdizionale della decisione della Congregazione, i principi di " Processo Equo" non erano applicabili in specie e che le giurisdizioni nazionali non avevano l'obbligo di verificare il rispetto di tali principi. Il Governo sostiene che non c'erano "contestazioni" su un diritto di carattere civile. L'articolo 6§1 non sarebbe quindi applicabile nel caso in esame.
61. Il ricorrente contesta la tesi del Governo e riafferma che il suo diritto a partecipare ad un concorso bandito da una persona giuridica di diritto pubblico si sostanzia quale " diritto di carattere civile", ai sensi dell'articolo 6§1 della Convenzione.
62. La Corte rileva che non ci sono dubbi che il ricorrente beneficiava di un diritto a partecipare al concorso in contestazione, riconosciuto nel diritto nazionale. In effetti, ai termini dell'articolo 97, terzo capoverso, della Costituzione, " agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche si accede per concorso" In oltre, non si può affermare che le contestazioni del ricorrente " reali e serie"

non si basino su questo diritto (vedere *Silva Neves c. Portugal*, 27 aprile 1989, §37, serie An°153-A). Per di più, la Corte constata che i tribunali amministrativi nazionali non hanno escluso l'esame dell'istanza del ricorrente, e questo comporta l'applicazione dell'articolo 6 (vedi, *matatis mutandis*, *Vilho Eskelinen et autres c. Filande (GC)*, n° 63235/00, §62, CEDH 2007-IV). Di conseguenza, l'articolo 6 della Convenzione si applica in specie. Inoltre, il ricorrente beneficiava del diritto riconosciuto dalla Convenzione, cioè quello della libertà di espressione garantito dall'articolo 10 (vedi succitati paragrafi 30 e 39).

63. La Corte constata dunque che questo appello non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35§3 della Convenzione. Rileva per di più che non ci sono motivi di inammissibilità. Quindi viene dichiarata ammissibile.

B. NEL MERITO

1. *Tesi delle parti*

64. Il Governo osserva che il diritto di ricorrere ad un Tribunale può essere limitato, precipuamente quando non sussiste la competenza della giurisdizione nazionale per sentenziare su un atto di uno Stato straniero.
65. Il ricorrente sostiene di non aver potuto avere dei giudizi al fine di verificare se la sua ricasazione da parte dell'Università fosse legittima in quanto basata su motivazioni di natura religiosa.

3. *Giudizio della Corte*

66. La corte fa riferimento ai principi generali che derivano dalla sua giurisprudenza in materia di diritto di ricorso ad un tribunale (vedi *Golder c. Royaume-Uni* del 21 febbraio 1975 e *Ashingdane c. Royaume-Uni* del 28 maggio 1985, serie A n°18, p.18, §36, e n°93, pp. 24-25, §57). Il giudizio sarà emesso in base a questi principi.
67. Quanto all'ampiezza dell'esame in questione, la Corte rileva che, nella misura con cui è recepito un atto emesso da un paese non facente parte della Convenzione, che ha prodotto però effetti giuridici nel quadro della decisione del Consiglio di Facoltà, cadendo, questo, sotto la competenza delle autorità giudiziari nazionali, è sua competenza verificare che le decisioni di questi ultimi siano state conformi ai diritti del ricorrente garantiti dall'articolo 6§1 della Convenzione.
68. La Corte osserva inoltre che sia il Tribunale Amministrativo regionale che il Consiglio di Stato hanno limitato il loro esame sulla legittimità della decisione contestata al fatto che il Consiglio di Facoltà abbia accertato l'esistenza della decisione della Congregazione. In altre parole, le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto di non poter decidere sulla legittimità della decisione amministrativa incriminata, dal momento in cui si è fatto riferimento alla decisione della Santa Sede.
69. Secondo la Corte, questo ha costituito una limitazione del diritto del ricorrente ad adire ad un tribunale, come da articolo 6 della Convenzione, a condizione che tenda ad uno scopo legittimo e sia proporzionata a quest'ultimo. Questa limitazione non può elidere in modo assoluto il diritto del ricorrente in questione.
70. Per quanto concerne la proporzionalità della misura in questione, la Corte deve esaminare questa alla luce delle particolari circostanze in specie (*Waite e Kennedy c. Allemagne (GC)*, n° 26083/94, §64, CEDH 1999-I). Si ricorda a questo proposito che la sua incombenza non è di esaminare *in abstracto* la legislazione e la prassi pertinenti, ma ricercare se la loro applicazione nei confronti del ricorrente non fossero in linea con lo spirito della Convenzione. In particolare, non è suo compito sostituirsi ai giudici nazionali. E' precipuo compito delle autorità nazionali, e particolarmente degli ordinamenti e tribunali, interpretare la legislazione nazionale (vedi, tra le altre, *Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne*, sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta 1998-VIII,

p.3255,§43). Il ruolo della Corte si limita a verificare la compatibilità degli effetti di tali interpretazioni con la Convenzione (Ernst et autre c. Belgique, n° 33400/96, §51, 15 luglio 2003).

71. In questa ricerca, la Corte fa riferimento alle considerazioni sviluppatesi sulla base della contestazione sollevata sotto l'aspetto dell'articolo 10 della Convenzione (vedi ai paragrafi 50-54). Reitera che i giudici nazionali hanno rifiutato di mettere in discussione l'omissione dell'indicazione, da una parte, dei punti della pretesa eterodossia del ricorrente e, dall'altra il legame esistente tra le opinioni espresse da questi e la sua attività di docente. Inoltre, la mancata conoscenza da parte di quest'ultimo delle motivazioni alla base del suo allontanamento ha, di per sé, escluso tutte le possibilità di poter esercitare un contraddittorio. Per di più questo aspetto, non è stato oggetto di esame dei Tribunali nazionali. A parere della Corte, in specie, il controllo giurisdizionale sull'applicazione della misura contestata non è stata dunque adeguata (vedere, *matatis mutandis*, Pellegrini c. Italie, n° 30882/96, CEDH 2001-VIII).
72. Alla luce di queste osservazioni, la Corte ritiene che il ricorrente non ha beneficiato di un effettivo diritto di adire ad un tribunale. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione.

IV. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

73. Secondo l'aspetto dell'articolo 13 della convenzione, il ricorrente denuncia la violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo per denunciare le violazioni alla Convenzione. Il testo di questo articolo recita:
" Tutti coloro i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione sono stati violati, hanno diritto a poter inoltrare un ricorso effettivo ad una istanza nazionale, allorquando la violazione fosse commessa nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni"
74. Anche questa richiesta deve essere dichiarata ammissibile. Tuttavia la Corte ricorda che quando il diritto rivendicato presenta un carattere civile, l'articolo 6§ 1 della Convenzione costituisce una *lex specialis* in rapporto all'articolo 13, di cui inglobano le garanzie (vedi, *mutatis mutandis*, la sentenza Brualla Gómez de la Torre c. Spagna del 19 dicembre 1997, Raccolta 1997-VIII,p. 2957, §41 e Vasilescu c. Roumanie, 22 maggio 1998,§43, Raccolta 1998-III).
75. Circa la constatazione della violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione, la Corte non ritiene necessario pronunciarsi separatamente sulla contestazione del ricorrente circa l'articolo 13 della Convenzione.

V. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

76. In base all'articolo 14 della Convenzione, il ricorrente denuncia di aver subito una discriminazione basata sulla religione nella misura in cui, in quanto professore di una università libera, è stato sottoposto ad una disciplina differente di quella applicabile ai docenti delle università laiche. Il ricorrente denuncia segnatamente di non aver avuto conoscenza dei motivi religiosi alla base del suo allontanamento, in violazione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il testo di questo articolo è il seguente:

" Deve essere assicurato il godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali o sociali, appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra situazione".

77. Per la parte in cui il ricorrente denuncia di essere stato sottoposto ad una disciplina particolare, la Corte pone in rilievo, nelle sue osservazioni sulla violazione all'articolo 10 della Convenzione,

come il ricorrente medesimo affermi di non contestare l'esistenza di tale disciplina nel diritto interno per garantire la protezione del diritto dell'università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica (vedi paragrafo 34).

78. La Corte accetta le considerazioni della sentenza della Corte Costituzionale n°195 del 14 dicembre 1972 (vedi paragrafo 21) e dell'articolo 4 delle direttive comunitarie (paragrafo 23). Ritiene dunque che questa parte del contendere è sprovvisto di fondamento e deve essere rigettato conformemente all'articolo 35§§3 e 4 della Convenzione.

79. Di contro, sulla procedura di questa contestazione, basata sulla mancata esplicitazione delle motivazioni religiose alla base del non rinnovo del contratto del ricorrente, sulla tutela del suo diritto alla difesa di questo e sul rispetto del principio di contraddittorio, la Corte considera questo ricevibile. Tuttavia, in considerazione della violazione della libertà di espressione del ricorrente e del suo diritto di adire ad un tribunale (paragrafo 56 e 72), non c'è necessità di analizzarle separatamente.

VI. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

80. Termini dell'articolo 41 della Convenzione:

" Se la Corte dichiara che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto nazionale della Alta Corte contrattante non permette di annullare che in maniera imperfetta le conseguenze di questa violazione, La Corte accorda alla parte lesa, se necessario, una equa riparazione".

A. DANNO

81. Il ricorrente afferma avere subito un danno morale e si rimette alla Corte per Essa ne stabilisca l'ammontare.

82. Il Governo si oppone a questa richiesta.

83. La Corte, sentenziando con equità, decide di accordare al ricorrente 10.000 euro a titolo di risarcimento per il danno morale.

B. SPESE PROCESSUALI

84. Il ricorrente chiede 30.000 euro per le spese processuali sostenute, senza tuttavia produrre fattura d'appoggio.

85. Il Governo contesta questa richiesta osservando in particolare che il ricorrente non ha specificato la sua domanda.

86. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese processuali che nella misura in cui siano stabilite nei loro reali importi, la loro necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi. In specie, tenuto conto dei criteri suddetti e che il ricorrente non ha prodotto alcuna fattura, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese processuali.

C. INTERESSI DI MORA

87. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso di interesse sul tasso d'interesse praticato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

PER TALI MOTIVI, LA CORTE,

1. Dichiaro all'unanimità, l'ammissibilità della richiesta per quanto concerne gli articoli 6§1,9,10,10 e 14 (procedure) della Convenzione e l'inammissibilità per il surplus.
2. Sentenza, sei voti contro uno, che c'è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione;
3. Sentenza, sei voti contro uno, che c'è stata violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione;
4. Sentenza, all'unanimità che non c'è necessità di esaminare separatamente il contenzioso estratto dagli articoli 9, 13 e 14 (procedure) della Convenzione;
5. Sentenza, sei voti contro uno,
 - a) che lo Stato soccombente deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui è divenuta definitiva, conformemente all'articolo 44§ 2 della Convenzione, 10.000 euro (dicasi 10mila euro), più quanto potrebbe essere dovuto a titolo d'imposta, per il danno morale;
 - b) che a far data dalla scadenza di detto periodo e fino al versamento, questo ammontare dovrà essere maggiorato di interesse semplice ad un tasso eguale a quello praticato dalla Banca Centrale europea applicabile in questo periodo più tre punti percentuale;
6. Rigetta, all'unanimità, la domanda di risarcimento per il surplus.

Scritto in francese, depositata per iscritto il 20 ottobre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliera

Françoise Tulkens
Presidente

A questa sentenza si trova allegata, in conformità agli articoli 45 §2 della Convenzione e 74 §2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione dissenziente del giudice Barreto.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE CABRAL BARRETO

Mi spiace di non poter seguire, in questo giudizio, la maggioranza quando arriva alla determinazione della violazione degli articoli 10 e 6 della Convenzione ed ecco qui di seguito le motivazioni.

I Articolo 10

1. Su l'esistenza di una ingerenza, la maggioranza sostiene che la situazione del ricorrente è più simile a quella esaminata con sentenza Vogt che quelle incontrate nei giudizi Glasenapp e Kosiek, come sostiene il governo (paragrafo 38 della sentenza)

Io non riesco a seguire questo approccio.

Anche se riconosco che il contratto del ricorrente è stato rinnovato per 20 anni, la verità è che il suo legame con l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano era precario, soggetto ad una valutazione annuale e dunque molto lontana dalla situazione stabile e permanente che era propria dei funzionari, quali la Sig.ra Vogt, che era titolare del suo posto di insegnante da molti anni.

Malgrado tutto, il ricorrente era confermato ogni anno, secondo una procedura valida sia per coloro che avevano il loro primo contratto sia per coloro che rinnovavano il loro.

Il fatto che il ricorrente abbia insegnato per venti anni non gli concedeva alcun diritto di natura diversa da quello dei nuovi arrivati poiché, siccome si basa su una evoluzione delle idee, l'esame delle qualità dei candidati per insegnare all'Università deve farsi alla luce dell'attualità del loro pensiero.

Senza alcun dubbio un docente che ha insegnato per molti anni in base alle qualità richieste deve vedersi rifiutare la continuità del suo rapporto di lavoro se nel frattempo non sussistono più queste qualità.

Per limitarmi al caso in specie, immaginiamo un docente fedele alla Chiesa cattolica ma che, ad un certo momento, cambi il suo modo di vedere, la sua dottrina ed i suoi dogmi; mi pare chiaro che, malgrado tutti gli anni da lui dedicati all'Università cattolica, questa possa decidere che non deve continuare ad insegnarvi.

Se la maggioranza sembra essere d'accordo con i suoi ragionamenti - che d'altronde sono incontestabili - bisogna tirarne le conclusioni adeguate.

2. E' vero che le sentenze Glasenapp e Kosiek sono vecchie, e che si può sostenere che la tesi che l'articolo 10 non si applica alla procedura di "conferma dei funzionari" non sia più valida alla luce delle attuali condizioni di vita.

Così, per un mio bisogno di ragionamento e per permettermi di andare a fondo della posizione della maggioranza, io parto dal principio che l'articolo 10 si applica alla situazione del ricorrente, anche se io avrei preferito che la maggioranza avesse fatto delle riflessioni sulla natura giuridica del legame tra il ricorrente e l'Università in rapporto al legame che unisce un docente e una Università statale.

In effetti, mi sembra che un tale esercizio avrebbe avuto il vantaggio di mostrare chiaramente che la libertà accademica proclamata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (paragrafo 24 e 43 della sentenza) è limitato dall'interesse dell'Università cattolica ad assicurare un insegnamento ispirato a delle convinzioni religiose che le sono proprie (paragrafo 47 della sentenza).

3. Per venire all'essenziale, la maggioranza critica il fatto che la Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando ha rifiutato di dare il suo gradimento, condizione *sine qua non* per il rinnovo del contratto del ricorrente, non ha motivato le ragioni del suo rifiuto, cosa che ha impedito l'apertura di un contraddittorio a livello di tribunali interni su questo punto.

Se ho ben capito la posizione della maggioranza, la pertinenza delle opinioni del ricorrente per rifiutare il gradimento non poteva essere esaminata dai tribunali; l'esame dei tribunali si sarebbe limitato al legame di causalità tra le opinioni e l'attività di docente (paragrafo 52 della sentenza).

Per mostrare a qual punto io trovi completamente irrealistica la posizione della maggioranza che domanda alle parti un impossibile onere della prova, prendo come base di analisi il fatto che il rifiuto del gradimento era dovuto alla riconsiderazione di un dogma da parte di un candidato.

Pertanto, la Congregazione avrebbe dovuto motivare il suo rifiuto sostenendo che, in uno scritto, il candidato aveva negato uno dei dogmi della Chiesa cattolica e che pertanto questa posizione era incompatibile con l'insegnamento in una Università cattolica.

In tale scenario, il contraddittorio di natura giuridica ed una sentenza del giudice, invocata dalla maggioranza, avrebbe avuto delle difficoltà a mantenersi nel quadro di una procedura che si voglia equa.

Il legame di causalità tra le posizioni del candidato ed il suo insegnamento. Anche se si fa riferimento alle regole della presente esperienza nella teoria della adeguata causalità, sarà difficile non vedere impossibile una previsione, poiché la situazione richiede un pronostico sul comportamento di una persona e una valutazione delle sue qualità.

La Corte ha sempre sostenuto che la valutazione "delle conoscenze e delle esperienze necessarie ad esercitare una certa professione per certi versi somiglia ad un esame di tipo scolastico o universitario e si allontana tanto dal normale compito del giudice che le garanzie dell'articolo 6 non saprebbe trovare delle differenze su una simile materia (Van Marle et autres c.Pays-Bas, 26 giugno 1986, §366, serie A n° 101; vedi anche, inoltre, San Juan c.France (dic), n°43956/98,CEDH 2002-III e, mutatis mutandis, Chevrol c. France, n° 49636/99, §50, CEDH 2003-III).

Siccome la maggioranza ha desunto la violazione dell'articolo 10 trattandosi di garanzie procedurali (paragrafo 55 della sentenza), le considerazioni della Corte su limiti dei doveri dei giudici nell'ottica dell'articolo 6 sono direttamente rapportabili all'esame del contenzioso per l'articolo 10, cosa che mi permette di concludere che il ricorrente ha beneficiato di una procedura tanto contraddittoria quanto possibile nelle circostanze in ispecie.

II

Articolo 6

Viste le conclusioni precedenti, mi sembra anche che la procedura nazionale è stata equa, poiché i tribunali hanno esaminato la contestazione nei limiti ammissibili.

E quello che esula dal compito del giudice - valutare le qualità professionali necessarie per esercitare una certa professione sotto un certo titolo- non può essere analizzato sotto il profilo dell'articolo 6.